

25 FEBBRAIO 2022

DETERMINAZIONE N. 33

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO **SETTORE ABITATIVO:** SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ZONA ADIBITA A PALESTRA DI ARRAMPICATA INDOOR E DEGLI AMBIENTI STRUMENTALI ALLA STESSA, DEL CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE DELLA SALA FITNESS, SOPPALCO E DEGLI SPAZI UFFICI, AMBULATORI E MAGAZZINI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO SANBAPOLIS: INDIZIONE DI UN CONFRONTO CONCORRENZIALE AI SENSI DI ART. 21 COMMA 5 DELLA L.P. 23/1990 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPAT SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO A ABC DOLOMITI SCS

C.I.G: 9118117C2C

Premesso che

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istituiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari. L'art. 2, comma 2 di suddetta legge, in particolare, dispone: "*Nell'ambito del programma pluriennale di attività (...), sono altresì realizzati, (...) servizi specifici di carattere culturale, editoriale, ricreativo, turistico e sportivo*" a favore degli studenti iscritti all'Università di Trento.

Opera Universitaria è proprietaria del centro Polifunzionale denominato Sanbàpolis in via della Malpensada a Trento, in prossimità dello studentato universitario S. Bartolameo, destinato a sede di attività culturali e sportive.

Nel corso del 2018 Opera Universitaria ha deciso di non indire una gara europea per la gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del capo di gioco polivalente, della sala fitness, del soppalco e degli spazi per uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato "Sanbàpolis", in quanto l'Università degli Studi di Trento aveva manifestato il proprio interesse ad acquisire in comodato tali spazi, al fine di destinare i servizi sportivi in via prioritaria all'utenza universitaria-

Nelle more della definizione del contratto di comodato con l'Università, al fine di garantire la continuità del servizio e assicurare l'apertura della struttura all'utenza ma anche la programmazione delle attività da svolgere nel Centro in relazione alla stagionalità delle attività praticate dalle squadre (in particolare quelle professionistiche) che fruiscono del campo polivalente, vi sono stati diversi affidamenti nel rispetto della normativa emergenziale vigente.

Da ultimo con determinazione n. 185 di data 30/9/2021 il servizio è stato affidato, ai sensi dell'art. 3 c. 01 della L.p. 2/2020, all'impresa A.B.C. Dolomiti Soc. Coop., c.f. e p.iva 02240510228 con sede

in via Pizzegoda n. 8 – 38033 Cavalese (TN), tramite l'emissione di un ordinativo diretto sul portale Mercurio per 5 mensilità con decorrenza dal 01/10/2021 sino al 28/02/2022.

L'Università, per le vie brevi, ha comunicato l'impossibilità temporanea di sottoscrivere il programmato contratto di comodato: per questo motivo e per le stesse ragioni dello scorso anno si ritiene di procedere nuovamente con l'esperimento di un confronto concorrenziale.

Ai sensi dell'art. 36ter.1, commi 5 e 6, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 letto in combinato disposto con l'articolo 32 comma 4 sexies della L.p. 2/2016, che esclude per gli appalti ad alta intensità di manodopera il ricorso alle convenzioni quadro attive gestite dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti o da CONSIP s.p.a, Opera Universitaria intende ricorrere alle altre forme di approvvigionamento previste dalla l.p. 23/1990 utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia (MEPAT) o da CONSIP s.p.a (MEPA), o in mancanza del servizio oggetto d'acquisto, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente;

accertata l'esistenza sul mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (M.E.P.A.T) del meta-prodotto (CPV 92600000-7 - Servizi sportivi) all'interno del Bando Mepat Servizi ricreativi, culturali e sportivi, relativo al servizio oggetto del presente provvedimento;

ritenuto congruo un affidamento di 8 mensilità decorrenti dal mese di maggio 2022 che fanno ricadere il termine contrattuale al 28/2/2023 (in quanto ai sensi dell'art.4 del capitolato speciale d'appalto "La struttura resterà chiusa al pubblico e l'Aggiudicatario non percepirà compenso alcuno dall'1 luglio al 31 agosto. Tale chiusura non rientra nel calcolo della durata del contratto d'appalto"), scadenza entro la quale verosimilmente l'Amministrazione potrebbe concludere gli accordi con l'Università degli Studi di Trento, alla luce anche delle intenzioni del Consiglio di Amministrazione di rivedere la politica in tema di sport;

accertato che il valore contrattuale non eccede la soglia di cui all'art. 21 co. 2 lettera h) della L.p. 19 luglio 1990, n. 23, che consente di procedere con un confronto concorrenziale tra almeno tre ditte scelte discrezionalmente fra quelle indicate negli elenchi di cui all'articolo 12, come previsto al comma 5 del medesimo articolo;

accertato quanto previsto dall'art.16 comma 3 lett. c) della l.p. 2/20 che impone il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

verificato che l'Amministrazione dispone di tempi stretti per procedere con tale affidamento considerato che gli uffici sono particolarmente impegnati per la presentazione dei progetti connessi al bando della legge 338 finanziata con il PNRR, bando con tempistiche assai stringenti, e che pertanto non è possibile per l'Amministrazione dare puntuale attuazione a quanto contemplato dalla recente delibera di Giunta provinciale n. 230 di data 18/2/2022 (comunicata in data 24/2/2022 quando la documentazione di gara era stata già predisposta) sia perché ne comporterebbe una integrale revisione (sia a livello di criteri di aggiudicazione che di capitolato e lettera di invito) sia perché l'adozione di criteri di aggiudicazione discrezionali (e non quantitativo/tabellari) determinerebbe la individuazione di una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche, con un ulteriore aggravio del carico di lavoro degli uffici;

con il presente provvedimento si propone di autorizzare l'indizione di un confronto concorrenziale ex art. 21 c. 5 della l.p. 23/90) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 28 comma 2 lettera a) del vigente D.P.G.P n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991 e dell'art. 17 della L.P. 2/2016, individuando criteri di affidamento di natura esclusivamente quantitativo/tabellare, per l'affidamento per la durata di otto mesi, del servizio di gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente della sala fitness, soppalco e degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare

denominato Sanbapolis. Ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale di appalto i due mesi di chiusura dal 1° luglio al 31 agosto non rientrano nel calcolo della durata contrattuale.

L'importo complessivo a base di gara, stimato dal personale tecnico di Opera, sulla base dei dati storici in possesso, è pari ad Euro € 213.939,00.= al netto degli oneri fiscali, di cui Euro 177.256,00.= per costo della manodopera (art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016) ed Euro 5.983,00.= quali costi di sicurezza per riduzione rischi interferenziali (art. 26 c. 5 D.Lgs. 81/08) non soggetti a ribasso: detti importi riguardano tutti gli otto mesi di affidamento.

Considerato che detto importo comprende anche le quote pagate direttamente al gestore dell'immobile da parte dell'utenza, in base a dati storici, si stima che potranno rimanere a carico di Opera € 75.000,00.= oltre ad IVA.

Con il presente provvedimento si intende inoltre approvare tutta la documentazione di gara, che si svolgerà sul mercato elettronico provinciale attraverso RDO e nel dettaglio:

- Lettera d'invito (RDO) (all. 1);
- Capitolato speciale (all. 2) e relativi allegati, in particolare:
 - n. 4 planimetrie della struttura
 - tabella autorizzazioni in corso
 - tabella A del personale già impiegato nel servizio
 - contratto di designazione del Responsabile esterno del Trattamento dei dati;
- DUVRI (DUVRI generale e Integrazione DUVRI con informativa Covid) (all. 3).

Per quanto attiene alle imprese da invitare al confronto concorrenziale, nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione di Giunta provinciale 307/2020 si rimanda all'allegato 4 al presente provvedimento, soggetto al regime di pubblicità differita fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art 53 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Si prende atto con il presente provvedimento che nel capitolato speciale è stato previsto l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991: il numero minimo di persone svantaggiate che devono essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura di una unità lavorativa.

Nel capitolato è altresì contemplata l'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, in base alla quale l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

Il servizio oggetto della gara è omogeneo e come tale non suddivisibile in lotti in quanto tecnicamente non possibile né economicamente conveniente.

Considerato che la Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, sono soggette all'obbligo di richiesta del C.I.G. (codice identificativo di gara) tutte le fattispecie contrattuali di cui al D. Lgs. 163/2006, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto, e che con deliberazione n. 1121 del 20 dicembre 2020 l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) ha fornito nuove direttive per il versamento del contributo necessario a finanziare l'attività dell'Autorità, contributo che varia a seconda dell'importo del contratto che viene indicato durante la creazione del codice identificativo di gara, con il presente provvedimento si intende altresì prevedere la spesa di € 225,00 a carico di Opera a titolo di contributo a favore dell'Autorità relativo alla procedura concorsuale di cui in oggetto.

Si riporta di seguito il quadro economico dell'intervento:

A1	Somma degli importi delle singole prestazioni (soggetti a ribasso)	Euro 207.956,00
A2	Costi per la sicurezza da DUVRI (non soggetti a ribasso)	Euro 5.983,00
A	Importo a base di gara	Euro 213.939,00
VSA	VALORE STIMATO DELL'APPALTO	Euro 213.939,00
C1	Spese tecniche	Euro 0,00
C2	Contributo Anac	Euro 225,00
C3	Imprevisti	Euro 0,00
C	Somme a disposizione	Euro 225,00
D1	Altre imposte	Euro 0,00
D2	IVA e oneri su spese tecniche	Euro 47.066,60
D	Somma imposte	Euro 47.066,60
	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO	Euro 261.230,60

Si segnala che il responsabile del procedimento controllerà l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, individuato tra i dipendenti di Opera Universitaria.

Ai concorrenti verrà concesso un termine per presentare offerta che rispetti il minimo di 10 giorni individuato dall'art. 29 c. 12 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento".

Come già indicato nelle premesse l'attuale appaltatore è l'impresa A.B.C. Dolomiti Soc. Coop con sede in 38033 Cavalese (TN), via Pizzegoda n. 8 P.IVA e C.F. 01707120224;

il contratto di appalto è in scadenza il 28/02/2022;

considerate le tempistiche necessarie per l'espletamento della gara e successivamente per le verifiche sul soggetto aggiudicatario (sebbene non sia necessario effettuare verifiche sull'appaltatore ai sensi dell'art. 19 bis della l.p. 2/2016 e 5 della l.p. 2/2020 e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1590 di data 18/10/2019, restano in capo alla stazione appaltante le verifiche relative all'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 c. 5 lett. d), e), f bis) m); l'assenza della condizione prevista dall'art. 53 c. 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e la verifica antimafia trattandosi di fattispecie espulsive che hanno attinenza con la singola procedura di affidamento e che non possono essere sostituite dalle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione nell'elenco), con il presente provvedimento si conviene inoltre di autorizzare la proroga del contratto in essere con l'impresa A.B.C. Dolomiti Soc. Coop per due ulteriori mensilità sino al 30 aprile 2022.

L'impresa A.B.C. Dolomiti Soc. Coop., la quale ha sinora svolto il proprio servizio in maniera soddisfacente, ha accettato di prorogare alle stesse condizioni il contratto confermando gli stessi orari di apertura (prot. Opera 1189 di data 21/02/2022);

preso atto che ai sensi dell'art. 8 del capitolato speciale, "dal corrispettivo verrà detratto l'importo derivante dalla riscossione, da parte della Affidatario, delle tariffe d'uso pagate dai fruitori della struttura (..) e che "in caso di eccedenza tra quanto riscosso e quanto spettante all'Affidatario per la gestione del servizio, l'importo in eccedenza verrà versato ad Opera Universitaria (...)", si quantifica in ad € 48.829,44.= (oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza) l'importo contrattuale delle 2 mensilità di proroga tecnica ma, tenuto conto della possibile presenza di soggetti fruitori della

struttura in queste mensilità, si prevede per Opera un costo per il servizio in parola, pari ad € 24.000,00.= oltre ad IVA.

Si precisa che la proroga in questione è una cosiddetta "proroga tecnica" (*“quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio in capo al precedente affidatario”* nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario) e che pertanto non è prevista la richiesta di un nuovo codice C.I.G. (a tal proposito si veda *faq n. A42 A.N.A.C.*)

Si dà atto che le attività oggetto del presente provvedimento non sono identificate da codice CUP non rientrando nel campo di applicazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto non attengono ad un progetto di investimento pubblico (si tratta infatti di spese di gestione e non di spese di sviluppo economico e sociale, come definite dalle “Linee guida per l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) - Spese di sviluppo e di gestione”, elaborate dal Gruppo di Lavoro ITACA (Aggiornamento 14 novembre 2011).

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore”;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 29 novembre 2021, n. 22 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 23 dicembre 2021, n. 2328;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- visti i Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (TULPS) e Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 1940 "Regolamento di esecuzione dei TULPS";
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l'indizione di un confronto concorrenziale ex art. 21, c. 2 lett. h) e c. 5 della l.p. 23/1990 mediante richiesta di offerta su Mepat secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 28 comma 2 lettera a) del vigente d.p.g.p n. 10-40/leg del 22 maggio 1991 e dell'art. 17 della l.p. 2/2016 per l'affidamento del servizio di gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente della sala fitness, soppalco e degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato Sanbàpolis per la durata di otto mensilità;
2. di approvare tutta la documentazione di gara di seguito indicata:
 - Lettera d'invito (RDO) (all. 1);
 - Capitolato speciale e relativi allegati (all. 2);
 - DUVRI (DUVRI generale e Integrazione DUVRI con informativa Covid) (all. 3);
 - Elenco delle imprese (all. 4, soggetto a pubblicità differita ai sensi dell'art 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
3. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, la proroga tecnica del contratto relativo al servizio di cui al punto 1 all'impresa A.B.C. Dolomiti Soc. Coop, con sede in 38033 Cavalese (TN), via Pizzegoda n. 8 P.IVA e C.F. 01707120224 per due mensilità;
4. di quantificare il costo del confronto di cui al punto 1) che rimarrà a carico Opera, in € 91.500,00.= IVA compresa;
5. di stimare il costo contrattuale che rimane presuntivamente a carico Opera per le 2 mensilità della presente proroga tecnica in € 29.280,00.= IVA compresa;
6. di integrare l'importo del programma di spesa n. 45/2022 disposto sulla macrovoce 041016 "Costi per altri servizi" centro 14 "Interventi integrativi e servizi accessori" per € 14.000,00.=, in quanto non utilizzato totalmente per le precedenti mensilità;
7. di disporre il programma di spesa per € 68.625,00.= per la copertura del costo inerente il contratto che sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione del confronto concorrenziale, sulla macrovoce 041016 "Costi per altri servizi" - budget 2022 centro 14 "Interventi integrativi e servizi accessori";
8. di disporre il programma di spesa per € 22.875,00.= per la copertura del costo inerente il contratto che sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione del confronto concorrenziale, sulla macrovoce 041016 "Costi per altri servizi" - budget 2023 centro 14 "Interventi integrativi e servizi accessori";
9. di autorizzare la ragioneria ad imputare al budget del corrente esercizio il costo di € 225,00 a titolo di contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) relativo alla procedura concorsuale in oggetto alla macrovoce 041013 "Servizi amministrativi";

10. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

n. all. : 4

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2022
Macrovoce 041016
Centro di costo 14 per + € 14.000,00 = - PRG 45/3
Esercizio 2022
Macrovoce 041016
Centro di costo 14 per € 68.625,00 = - PRG 219
Esercizio 2023
Macrovoce 041016
Centro di costo 14 € 22.875,00 = - PRG 50
Esercizio 2022
Macrovoce 041013
Centro di costo 14 per € 225,00 = - PRG 222

LA RAGIONERIA

(GV/ec/EB)